

Codice A1603B

D.D. 21 luglio 2022, n. 375

Area Ex "ECO TRE" s.r.l. località Mulino Nuovo (Cod. ASCO n. 454), S.R. 20 km 31+600 Racconigi. Accertamento della somma pari ad E 251.615,00 sul capitolo di entrata 36335 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, quale quota da corrispondere da parte del Comune di Racconigi.



ATTO DD 375/A1603B/2022

DEL 21/07/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1603B - Servizi ambientali**

OGGETTO: Area Ex "ECO TRE" s.r.l. località Mulino Nuovo (Cod. ASCO n. 454), S.R. 20 km 31+600 Racconigi. Accertamento della somma pari ad € 251.615,00 sul capitolo di entrata 36335 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, quale quota da corrispondere da parte del Comune di Racconigi.

Premesso che:

L'art. 250 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente alla bonifica dei siti contaminati e non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi bonifica sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente.

Al fine di supportare la realizzazione degli interventi in sostituzione ed in danno dei responsabili della contaminazione, l'art. 16 della legge regionale 7 aprile 2000 n. 42 stabilisce che la Giunta regionale, su proposta delle Province, approvi ogni anno un Programma di finanziamento di interventi di bonifica di aree inquinate da realizzarsi da parte dei Comuni e dalle Province in sostituzione dei soggetti obbligati.

Nell'ambito dei siti per i quali si è reso necessario l'intervento di competenza pubblica, vi è il sito n. ord. 454 "Ex Eco Tre" nel Comune di Racconigi.

Il sito in questione, composto da "n. 6 laboratori, ex locale verniciatura, uffici, locali gruppi termici, cortile e servizi sito in Racconigi SS Torino-Cuneo km. 31,650" era stato concesso in locazione dalla società Elle Effe sas di Lavallo Francesco & C. alla società ECO TRE (Trattamento Recupero Esausti) s.r.l., con sede in Moncalieri, Corso Roma n. 45, con contratto del 14/10/1995 affinché lo utilizzasse per il ritiro, lo stoccaggio, la lavorazione, la rigenerazione, lo smaltimento ed il recupero di residui industriali.

Con sentenza n. 150 del 2/4/1998 il Tribunale di Torino dichiarava il fallimento della società ECO TRE (Trattamento Recupero Esausti) s.r.l. nominando quale curatore il dott. Claudio De Filippi il quale rinveniva diverse tonnellate di rifiuti pericolosi all'interno dei locali e, con lettera del 08/06/1998, invitava il Comune di Racconigi ad intervenire con sollecitudine.

Con ordinanza n. 36 del 23/07/1998 il Comune di Racconigi comandava alla curatela e alla

proprietà del sito di smaltire i rifiuti rinvenuti e ripristinare lo stato dei luoghi in sicurezza.

A fronte dell'inadempimento di detta ordinanza, il Giudice Delegato, con comunicazione del 12/11/1998, invitava a sua volta il Comune di Racconigi a svolgere le attività di propria competenza ai sensi dell'art. 17, 9° comma, D. Lgs. n. 22/1997. Pertanto, con ordinanza n. 57 del 20/11/1998, il Comune imponeva alla curatela fallimentare e alla proprietà del sito di provvedere, entro 45 giorni, alla messa in sicurezza del sito e a presentare un piano di ripristino dello stato dei luoghi.

Con nuova ordinanza n. 65 del 28/06/2001, il Comune di Racconigi comandava al curatore fallimentare ed al proprietario del sito a procedere, entro 45 giorni dalla notifica, alla messa in sicurezza e alla rimozione dei rifiuti, ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.Lgs 22/97 e del decreto attuativo D.M. 471/99.

In conseguenza all'inadempimento anche di tale ultima ordinanza, il Comune di Racconigi assumeva i poteri sostitutivi previsti dall'art. 8, comma 4, D.M. 471/1999 e adottava gli opportuni interventi di bonifica e ripristino ambientale.

A tal fine, con nota prot. 108 del 7/02/2002, il Comune di Racconigi chiedeva di poter accedere ai fondi regionali per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, come previsto dal "Programma annuale di finanziamento di interventi di bonifica di aree inquinate" di cui all'art. 16, l.r. 42/2000.

Pertanto, con deliberazione n. 98 del 26/02/1998 della Giunta della Provincia di Cuneo, il sito "ex ECO TRE" veniva proposto alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 16, l.r. 42/2000, nell'elenco degli interventi relativi alle richieste di finanziamento trasmesse dai Comuni, ai fini del finanziamento per la realizzazione degli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza d'emergenza.

In attuazione dell'art. 16 della L.R. 42/2000, nell'ambito dei programmi regionali di bonifica degli anni 2002, 2003 e 2004 la Regione Piemonte assegnava, in favore del Comune di Racconigi per gli interventi sul sito n. ord. 454 "Ex ECO TRE" le seguenti somme:

- €343.886,00 per l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza e per la caratterizzazione del sito;
- €65.360,00 per la progettazione dell'intervento di bonifica;
- €1.567.251,93, per la realizzazione dell'intervento di bonifica.

A conclusione delle attività svolte sul sito da parte del Comune di Racconigi, con provvedimento trasmesso in data 24/02/2015, la Provincia di Cuneo rilasciava la certificazione di avvenuta di bonifica, attestando la conformità dei lavori al progetto approvato e il completamento degli interventi di bonifica con misure di sicurezza del sito in oggetto.

Rilevato inoltre che

L'articolo 253 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che gli interventi di bonifica effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi degli artt. 250 e 252 costituiscono onere reale sui siti contaminati (comma 1), che le spese sostenute per detti interventi sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime (comma 2) e, segnatamente ai fini del presente provvedimento, che privilegio e ripetizione possono essere esercitati nei confronti del proprietario del sito incolpevole solo a seguito di un provvedimento dell'autorità competente che giustifichi l'impossibilità di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile o l'infruttuosità della medesima (comma 3).

Il medesimo articolo 253, comma 4, stabilisce inoltre che *"in ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito"*.

Il Comune di Racconigi, pertanto, oltre ad aver condotto a termine la bonifica del sito inquinato,

esperiva tutte le azioni possibili per il recupero delle somme anticipate dall'amministrazione regionale (ivi comprese l'insinuazione nel fallimento del responsabile dell'inquinamento rivelatosi incapiente e l'azione di rivalsa nei confronti del proprietario incolpevole nei limiti del valore commerciale del bene ai sensi dell'articolo 253, comma 4, d.lgs. 152/2006, di cui è poi stato dichiarato fallito il socio accomandatario) come richiesto dalla norma nazionale e dalla legge regionale di riferimento.

Dalle comunicazioni intercorse con il Comune di Racconigi emergeva che il proprietario avesse manifestato la disponibilità alla vendita dell'area a fronte della disponibilità manifestata formalmente da soggetti terzi interessati all'acquisto.

Preso atto della disponibilità della vendita dell'area da parte del proprietario, il Comune di Racconigi richiedeva all'Agenzia delle Entrate una valutazione del valore del sito stesso in aggiornamento alla ormai risalente valutazione effettuata dall'Agenzia del Territorio competente nel 2006, tenuto conto della possibile diminuzione del valore stesso a causa del degrado subito dai fabbricati e dalle coperture in conseguenza della insufficiente manutenzione del sito, di competenza della proprietà.

Di conseguenza, con provvedimento avente protocollo n. 9194/03/2021 del 03/02/2021, la Direzione Provinciale di Cuneo dell'Agenzia delle Entrate produceva una *"Relazione di stima per la determinazione del più probabile valore di un'area produttiva - ex Eco Tre s.r.l., in Comune di Racconigi"*, ove si rilevava che *"tenuto conto delle caratteristiche degli immobili, di quanto visto nel sopralluogo del 09/03/2021, dello scopo della stima, nel presupposto che gli stessi siano esenti da qualsiasi peso, servitù, vincoli vari e sulla base delle considerazioni e dei metodi di calcolo esposti, si indica il valore, riferito all'epoca "Febbraio 2021", del bene immobile in esame nella somma di 215.000,00 € (duecentoquindicimila/00) in c.t. L'alea della presente valutazione è stimabile in più o meno 15%."* Detto valore veniva determinato detraendo €36.615,00 relativi ai costi di demolizione e smaltimento della copertura in cemento-amianto in opera nel sito, €99.310,83 relativi ai costi di demolizione dei fabbricati insistenti sull'area e tenendo altresì conto del valore di vendita del ferro recuperato stimato in €965,00.

Con nota protocollo n. 23778 del 25/02/2022, la Regione Piemonte prendeva atto della valutazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate, ad eccezione del sopra richiamato costo necessario alla rimozione e smaltimento della copertura in cemento-amianto pari ad €36.615,00, onere che compete al proprietario del bene in base a quanto disposto dal decreto del Ministero della Sanità del 06/09/1994.

Con D.G.C. n. 94 del 26/05/2022 il Comune di Racconigi ha stabilito che le somme da recuperare ammontano a complessivi €251.615,00, come da valutazione dell'Agenzia Entrate e tenuto conto di quanto osservato dalla Regione Piemonte e con lo stesso ha disposto di comunicare al proprietario non responsabile dell'inquinamento detto importo finalizzato alla definizione del procedimento amministrativo

Con la D.G.C. n. 94 del 26/05/2022 il Comune ha delineato l'iter per l'acquisizione del citato importo da parte dell'acquirente dell'area e per il suo trasferimento in favore della Regione Piemonte.

La somma di €251.615,00 dovrà essere versata dal Comune di Racconigi (cod. ben. 10475) entro e non oltre 30 giorni dalla data di accredito della stessa da parte dell'acquirente, presso Banca D'Italia Tesoreria Provinciale Dello Stato IBAN IT27J0100003245114300031930 indicando quale causale "Recupero somme rivalsa bonifica ex Eco Tre", " e dovrà, ad avvenuto pagamento, essere data comunicazione alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio;

Ritenuto di accertare sul capitolo 36335 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 l'importo di €251.615,00;

dato atto che l'accertamento assunto con il presente provvedimento non è stato assunto con precedenti atti;

accertato, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del decreto d.lgs. 118/2011, la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
- la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la legge regionale 42/2000 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71";
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A11022A del 2.10.2017 "Istruzione operative in materia di rilascio preventivo di regolarità contabile";
- la D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte"
- la legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

DETERMINA

- di prendere atto dell'avvio del procedimento, come concordato con il Comune di Racconigi e delineato dalla D.G.C. n. 94 del 26/05/2022, di vendita del terreno del sito n. ord. 454 "Ex Eco Tre" da parte del proprietario non responsabile dell'inquinamento, disponendo il recupero, in favore della Regione Piemonte, della somma di €251.615,00 ai sensi dell'art. 253, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;
- di dichiarare concluso il procedimento di finanziamento ex art. 16 della L.R. 42/000 per la bonifica del sito n. ord. 454 "Ex Eco Tre" con il versamento della somma di € 251.615,00 da parte del Comune di Racconigi a favore della Regione Piemonte, la quale per effetto del versamento del ricavato della vendita ai sensi dell'articolo 253, comma 4, d.lgs. 152/2006 non avanzerà ulteriori pretese nei confronti del proprietario non responsabile e del Comune di Racconigi;
- di accertare la somma di € 251.615,00 sul capitolo di entrata sul capitolo 36335 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 che sarà corrisposta, secondo le modalità definite in premessa, dal Comune di Racconigi (cod. ben. 10475) la cui transazione elementare è

rappresentata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale somma corrisposta e non utilizzata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi della decreto legislativo 33/2013. La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010,

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali)
Firmato digitalmente da Paola Molina